

**COMUNE DI CAVEZZO (MO)**  
**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

N. Reg. Ordinanze: 1249/2014

R.U. 810

OGGETTO: Pulizia, espurgo, manutenzione dei fossi di scolo delle acque.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Visto l'art. 913 e seguenti del Codice Civile;

Visto la Legge 689/81;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, Nuovo Codice della Strada;

Ritenuto che, anche per ragioni igienico.-sanitarie, la rete di scolo o di irrigazione deve essere mantenuta in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti, ristagni o comunque ostacoli allo scorrimento delle acque;

Constatato che sulle sponde di detti cavi e canali sono sovente presenti vegetazioni che impediscono interventi di espurgo e che formano ostacolo al regolare deflusso delle acque;

Ritenuto di dover sostituire le Ordinanze Sindacali n. 120 del 17 novembre 1989 e n. 341 del 2 agosto 1996;

Su proposta del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, sentito il parere del Servizio Veterinario dell' AUSL di Modena;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**ORDINA**

1. Di abrogare le Ordinanze Sindacali n. 120 del 17 novembre 1989 e n. 341 del 2 agosto 1996;
2. Ai proprietari frontisti di provvedere al mantenimento di tutte le condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza dei predetti cavi, canali e fossi di scolo e più precisamente di provvedere:
  - a) Al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire il franamento del terreno;
  - b) La pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
  - c) La eliminazione e allontanamento della vegetazione esistente sul fondo, sulle rive interne dei fossi e canali o sul ciglio stradale;
  - d) Il divieto assoluto di provvedere alla operazione di cui al punto precedente attraverso l'incendio della vegetazione.

A carico degli inadempienti verrà applicata una sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 450,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta (60) giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, della somma di €. 150,00 pari alla terza parte del massimo della sanzione più le spese di procedimento.


Entro il termine di trenta giorni (30) dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di provvedere alla esecuzione d'Ufficio dei lavori stessi con diritto alla rivalsa delle spese sostenute ai sensi di legge.

Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine provvedono ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Cavezzo, 31 gennaio 2014



per il SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
Il Comandante Responsabile P.O.  
( Isp. Capo Egidio Michelini )